


ACCORDO PRELIMINARE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE
PREVISTE DAL FONDO DI INCENTIVAZIONE DI CUI ALL'ART. 14 DEL
DPR 18/6/2002, N. 164 PER L'ANNO 2003


Il giorno 5 novembre 2004 alle ore 9,45 ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione
di parte pubblica composta:

On.le Sottosegretario



e dai Segretari Nazionali delle OO.SS.:

SIULP




SAP




Federazione SILP per la CGIL-UILPS

FSP




SIAP-ANFP



Federazione CONSAP-ITALIA SICURA

COISP-UP



**ACCORDO PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PREVISTE
DAL FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA
DEI SERVIZI ISTITUZIONALI**

ART. 1

- 1) Il Fondo previsto dall'art. 15 del DPR 18 giugno 2002, n. 164, per l'anno 2003 è alimentato da risorse finanziarie pari ad € 58.624.793 da intendersi al lordo delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione e provenienti da:
 - somme relative allo stanziamento dello 0.80% previsto al comma 10 dell'art. 2 legge 23/12/98, n. 449, pari a € 19.405.403;
 - quota di pertinenza proveniente dallo stanziamento finalizzato al pagamento della presenza qualificata pari a €. 6.651.448;
 - importi derivanti, ai sensi dell'art. 14, lettera a) del DPR 16/3/99, n. 254, dalla riduzione fino al 2% degli stanziamenti per l'anno 2000 riferiti ai compensi per lavoro straordinario pari a €. 3.786.456;
 - somme derivanti, ai sensi dell'art. 14 del DPR 16/3/1999, n. 254, dalla riduzione del 3% degli stanziamenti destinati al pagamento nell'anno 2001 dei compensi per lavoro straordinario, pari a € 1.834.919;
 - somme derivanti, ai sensi dell'art. 11 del DPR 9/2/2001, n. 140, dall'ulteriore riduzione del 3% degli stanziamenti destinati al pagamento nell'anno 2002 dei compensi per lavoro straordinario, par a € 6.071.467;
 - somme derivanti , ai sensi dell'art. 14 del DPR 18/6/2002, n. 164, pari a € 17.400.000;
- 2) somme derivanti dall'art. 3 del DPR 19/11/2003, n. 348 pari a € 3.475.100.00.

ART. 2

(Fattispecie applicative)

- 1) Le risorse di cui all'art. 1 sono destinate a remunerare per l'anno 2003 le seguenti fattispecie:
 - a) reperibilità;
 - b) intervento per attività in servizio di reperibilità;
 - c) cambio turno;
 - d) produttività collettiva;

- e) servizi resi in alta montagna.
- 2) Per le fattispecie indicate al comma 1 sono corrisposti compensi nelle seguenti misure:
 - a) € 6,20 per ciascun turno di reperibilità;
 - b) € 9,80 per ogni intervento per attività in servizio di reperibilità;
 - c) € 7,00 per ogni cambio turno;
 - d) € 1,80 giornalieri o € 0,90 giornalieri per l'effettiva presenza secondo le indicazioni del successivo art. 5;
 - e) € 5,20 per ciascun servizio reso in alta montagna.
 - 3) I compensi relativi alle fattispecie individuate al comma 1 sono cumulabili.
 - 4) Il personale con qualifica di Vice Questore Aggiunto che, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 43 commi 21 e 23 della legge 1/4/1981, n. 121, gode del trattamento economico da Primo Dirigente e da Dirigente Superiore, è beneficiario, ai sensi dell'art. 2 del DPR 164/02, di tutti gli emolumenti previsti dal comma 1 del presente articolo.
 - 5) Eventuali risorse residue saranno destinate ad un'integrazione del compenso erogato per la produttività collettiva.

ART. 3 **(Reperibilità e compenso per attività di intervento)**

- 1) Per l'individuazione degli aventi diritto ai compensi previsti per la reperibilità e intervento per attività in servizio di reperibilità si procede secondo quanto previsto dagli artt. 7/8/14, commi 1 e 2, e 20 dell'ANQ del 15/5/2000.
- 2) Al personale non reperibile, che per sopravvenute esigenze è chiamato ad intervenire in servizio, devono essere corrisposti i compensi previsti per la reperibilità e la chiamata in servizio.

ART. 4 **(Cambio turno)**

- 1) Per l'individuazione degli aventi diritto al compenso previsto per il cambio turno si procede secondo quanto previsto dagli art. 6 co. 4, 7 co. 6, 8 co. 4 dell'A.N.Q. del 15 maggio 2000.
Ogni variazione di turno successiva alla definizione della pianificazione dà luogo al compenso previsto per il cambio turno nel rispetto del limite di cui all'art. 7 co. 6 lett. b) del citato A.N.Q.

La modifica dell'orario di servizio disposta in sede di pianificazione settimanale non dà luogo al compenso relativo al cambio turno.

Al personale impiegato nei servizi continuativi è attribuito il compenso per il cambio turno solo alla prima variazione di turno, configurandosi quelle successive quali sviluppo della tipologia d'orario.

- 2) Al personale in forza presso i Reparti Mobili ed effettivamente impiegato negli stessi compete un compenso lordo annuo pari a € 500.
Al personale dei Reparti Mobili aggregato presso gli Uffici Territoriali nonché quello trasferito il compenso è corrisposto in dodicesimi, in relazione al numero dei mesi di servizio prestati presso il Reparto.
Per maturare il diritto alla corresponsione di un dodicesimo del compenso occorre aver prestato almeno quindici giorni di servizio nel mese di riferimento.

ART. 5 **(Produttività collettiva)**

- 1) Il compenso è attribuito al dipendente, calcolando i giorni di effettiva presenza prestati nel corso dell'anno solare.
- 2) Ai fini del computo si configurano come giorni di effettiva presenza:
 - a) i riposi compensativi;
 - b) le assenze per infermità occorse in servizio per fatti verificatisi nell'arco dell'anno solare;
 - c) le assenze per effetto dell'applicazione della legge 104/92;
 - d) le assenze per astensione obbligatoria ed interdizione anticipata dal lavoro in applicazione rispettivamente degli artt. 4 e 5 della legge 1204/71;
 - e) i permessi sindacali, compresi quelli autorizzati in forma cumulativa e dei distacchi.Ogni ulteriore fattispecie non prevista dal presente comma si configura come giorno di assenza.
- 3) Ai fini della corresponsione del compenso per la produttività collettiva e ricorrendone le condizioni, per il personale di ruolo della Polizia di Stato, vincitore di un concorso per l'accesso a qualifiche superiori e collocato in aspettativa per la durata del corso, il periodo di frequenza è equiparato a presenza.
- 4) Per il personale che osserva un orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali, ai fini del calcolo delle giornate ad ogni cinque giorni di effettiva presenza sarà sommato un giorno.

- 5) Al personale effettivamente impiegato in servizi resi in alta montagna, in vigilanza fissa esterna, in attività di controllo del territorio svolta con orario continuato è corrisposto un compenso giornaliero di € 0,90.
Al restante personale, ivi compreso quello impiegato in attività di controllo del territorio resa con orario non continuativo è attribuito un emolumento giornaliero di € 1,80.
Al dipendente occasionalmente impiegato nel controllo del territorio nelle fasce orarie 19/01 e 01/07 (o 00/06 o 00/07) è corrisposto un emolumento pari a € 0,90.

ART. 6
(Alta montagna)

- 1) Il compenso è corrisposto al dipendente in ragione del numero di servizi svolti, anche occasionalmente.
- 2) Il compenso deve essere attribuito anche se il servizio prestato in località posta al di sopra dei 1.500 metri sul livello del mare abbia avuto durata inferiore a quella dell'intero turno di servizio.

NOTE

Note all'art. 1

- Legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999)”; si trascrive il testo dell'art. 2, comma.

“Art. 2 – Omissis 10. La spesa di cui all'art. 2, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, è rideterminata in lire 837 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 1.291 miliardi per l'anno 2000.

- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”; si trascrive il testo dell'art. 43, comma 7.

“Art. 43 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività)”.

Omissis

7. Per le Amministrazioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate all'incentivazione della produttività determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il personale del “comparto Ministeri”, ad incrementare le somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334”.

- Il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 254 reca il “Regolamento per il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999; si trascrive il testo del relativo art. 14.

“Art. 14 (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali)” – 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile è costituito un Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali alimentato dalle seguenti risorse economiche:

- a) la relativa quota di pertinenza dello stanziamento dello 0,80% di cui all'art. 2, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 449;
- b) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e nei limiti previsti dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

- c) le risorse provenienti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei servizi;
 - d) gli importi derivanti dalla riduzione, pari all'1% per il 1999, al 2% per il 2000 e al 3% per il 2001, degli stanziamenti relativi ai compensi per lavoro straordinario previsti negli appositi capitoli di bilancio;
 - e) l'importo pro-quota di cui al comma 2 dell'art. 10.
- Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140 reca il "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001", si trascrive il testo dell'art. 11.

"Art. 11 (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali)" – 1. Per ogni forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è incrementato:

- a) per l'anno 2001 dall'importo derivante dalla riduzione di un ulteriore 3% degli stanziamenti dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario;
- b) per gli anni 2000 e 2001 dalle somme di cui all'art. 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di pertinenza di ogni singola amministrazione, come da tabella I allegata al presente decreto. Tali somme, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono riassegnate per le medesime esigenze nell'anno successivo.

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 reca il "Recepimento dell'accordo sindacale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003", se ne trascrive l'art. 14.

"Art. 14 (Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali)" – 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'art. 14 del secondo quadriennio normativo Polizia e all'art. 11 del biennio economico Polizia 2000-2001, è ulteriormente incrementato, come da tabella "A" allegata al presente decreto, dalle seguenti risorse economiche:

- a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'art. 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione;
- b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'art. 4, comma 4, del presente decreto.

2. Le somme destinate al Fondo e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Note all'art. 2

- Legge 1° aprile 1981 n. 121 reca: “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”, si trascrive il testo dell’art. 43, commi 21 e 23:

“Art. 43 (Trattamento economico)” omissis 21. Ai funzionari del ruolo dei Commissari che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo Dirigente.

22. Omissis

23. Ai funzionari del ruolo dei Commissari e ai Primi Dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni è attribuito il trattamento economico spettante al Dirigente Superiore.

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 reca: “Recepimento dell’accordo sindacale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003”, se ne trascrive l’art. 2.

“Art. 2 (Ambito di applicazione e durata)” – 1. Il presente titolo di applica alla Polizia ad ordinamento civile.

Note all'art. 3

- Accordo Nazionale Quadro stipulato in data 15 maggio 2000 ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e dell’art. 23 comma 1 del DPR 16 marzo 1999, n. 254; si trascrive di seguito il testo degli artt. 7, 8, 14 (commi 1 e 2) e dell’art. 21.

“Art. 7 (Servizi continuativi)” 1. I servizi continuativi possono essere articolati nei seguenti quadranti giornalieri:

a) articolazione in 6 turni settimanali:

01-07, 07-13, 13-19, 19-01 oppure 00-07, 07-13, 13-19, 19-24 con la previsione di un giorno libero dal servizio, oltre al riposo settimanale, dopo 28 giorni lavorativi effettuati, secondo quanto indicato nel prospetto A) allegato al presente accordo;

b) articolazione in 5 turni settimanali (solo per quelli interni):

22-07, 07-14, 14-22 secondo quanto indicato dal prospetto B) allegato al presente accordo.

2. Nell’orario di lavoro risultante dal prospetto A) allegato al presente accordo va computato, per i servizi esterni, il tempo occorrente per raggiungere dall’ufficio o Reparto di appartenenza il luogo in cui dovrà svolgersi il

servizio e quello per il rientro, nonché le frazioni di tempo necessarie per il completamento dell'orario d'obbligo contrattuale, in relazione ai periodi indicati nel prospetto stesso da destinare alle attività interne che sono diretta conseguenza del servizio effettuato. Qualora si tratti di servizi interni, il personale permane nell'ufficio cui è addetto per lo svolgimento delle attività di fine turno fino al completamento dell'orario d'obbligo contrattuale.

“Art. 8 (Servizi non continuativi)” l. I servizi non continuativi possono essere articolati:

a) articolazione in 6 turni settimanali:

a1) sulla fascia oraria 08-20 con turni 08-14,10 e 13,50-20, ovvero, in relazione a specifiche esigenze di servizio, sulla fascia oraria 07-19 con turni 07-13,10 e 12,50-19, secondo aliquote fissate dal dirigente responsabile in maniera da assicurare la presenza di personale in entrambi i turni;

a2) con orario 08-14, ovvero in relazione a specifiche esigenze di servizio 07-13 (08-13, o 07-12, nella giornata di sabato) integrato da un rientro pomeridiano di 2 ore nella fascia oraria 14-20 (o 13-19);

a3) con orario 08-14,10 o 07,50-14,00;

b) articolazione in 5 turni settimanali, con esclusione dei servizi esterni di controllo del territorio:

b1) con orario 08-16,30 con la previsione di un intervallo di un'ora per la consumazione del pasto. Il completamento dell'orario d'obbligo contrattuale si realizza riducendo di mezz'ora uno dei turni settimanali;

b2) con orario 08-14,00 ovvero, in relazione a particolari esigenze di servizio, 07-13 integrata da due rientri di cui uno di quattro ore e l'altro di tre ore. Tra il turno di lavoro antimeridiano ed il rientro pomeridiano deve essere prevista una interruzione di almeno mezz'ora per la consumazione del pasto;

b3) sulla fascia oraria 8-20 con turni 8-14 ovvero, in relazione a particolari esigenze di servizio 07-13, integrata da due rientri di cui uno di 4 ore e l'altro di 3 ore. Il turno di rientro di 3 ore dovrà essere svolto in orario antimeridiano. Tra il turno di lavoro antimeridiano e quello pomeridiano deve essere prevista una interruzione di almeno un'ora per la consumazione del pasto.

2. Nelle ipotesi descritte al comma 1, il dirigente responsabile, al fine di assicurare la presenza in servizio anche nelle giornate di sabato e/o domenica, individua le aliquote di personale che, a turno dovranno osservare il riposo in una o due giornate diverse consecutive che, a richiesta dell'interessato, potranno essere non consecutive nella stessa settimana contemperando, a tal fine, le esigenze di servizio con le esigenze del personale interessato. Trova comunque applicazione il disposto dell'art. 63, comma 5, della legge 10 aprile 1981, n. 121.

"Art. 14 (Reperibilità)" 1. Oltre a quanto previsto dall'art. 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121 ed in conformità al disposto di cui agli artt. 24 comma 2 lett. e) e 25 del DPR 254/99, al personale della Polizia di Stato può essere fatto obbligo di mantenere la reperibilità anche sulla base di turni di servizi trimestrali previe intese con le segreterie indicate dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo, secondo le procedure di cui al precedente art. 6, comma 3 e nel rispetto di quanto indicato dall'art. 19, comma 2 lett. a), sulla base dei seguenti criteri:

- a) ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di 5 turni al mese, da espletarsi, salvo particolari esigenze di servizio, in modo non consecutivo;
 - b) la durata del servizio di reperibilità deve corrispondere all'intera giornata (00,00-24,00) con detrazione del turno di lavoro ordinario;
 - c) non è possibile collocare giornalmente in reperibilità più del 5% della forza effettiva di ciascun Ufficio, Reparto o Istituto;
 - d) i turni di reperibilità devono essere stabiliti con formali ordini di servizio seguendo un criterio di rotazione fra tutto il personale;
 - e) ove non ostino motivate ed improrogabili esigenze di servizio, il dipendente non può essere collocato in reperibilità nella giornata che precede o segue il congedo ordinario ovvero il riposo settimanale.
2. All'istituto della reperibilità non può farsi ricorso per i servizi, interni ed esterni, stabilmente organizzati in turni che coprono l'intera giornata.

"Art. 20 (Compenso, per attività di intervento)" - Al personale collocato in reperibilità, in caso di effettivo intervento sul posto di lavoro, per l'espletamento di attività di servizio, oltre l'indennità prevista dall'art. 14 del presente accordo, compete un compenso nella misura di 19.000 lire lorde. La prestazione connessa all'intervento non può superare la durata dell'orario ordinario di lavoro e deve essere retribuita come lavoro straordinario ovvero commutata in riposo compensativo con le modalità di cui all'art. 15, fatta salva in ogni caso la corresponsione sia dell'indennità di cui all'art. 14 che del compenso previsto nel presente articolo.

Note all'art. 4

- Il testo degli artt. 6 (comma 4), 7 (comma 6), 8 (comma 4) dell'Accordo Nazionale Quadro del 15 maggio 2000, citato, è il seguente:

"Art. 6 (Cambio turno)" - Omissis 4. La pianificazione dei turni di servizio deve essere disposta settimanalmente ed affissa all'albo dell'Ufficio, Istituto o Reparto entro le ore 13,00 del venerdì precedente.

“Art. 7 (Servizi continuativi)” - Omissis 6. Ferme restando le tipologie di turni previste nel prospetto A) allegato al presente accorso, il cambio dei turni può essere disposto:

- a) su richiesta scritta del personale interessato;
- b) d'ufficio per esigenze di servizio specificatamente motivate e comunicate entro cinque giorni alle OO:SS. che ne facciano richiesta, per un massimo di una volta a settimana e comunque per non più di una volta al mese relativamente al quadrante notturno. Per tale quadrante il cambio turno di servizio può essere disposto in caso di assoluta necessità. Il dirigente dovrà ripristinare la turnazione originaria non appena possibile.

“Art. 8 (Servizi non continuativi)” - Omissis 4. Per il cambio dei turni si applica quanto disposto all'art. 7.

Note all'art. 5

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernente la "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
- Legge 30 dicembre 1971 n. 1204," "Tutela delle Lavoratrici Madri", modificata ed integrata dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 recante "Disposizioni per il sostegno della maternità e la paternità) per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città".

Si trascrive il testo dell'art. 4 legge 1204/71, modificato ed integrato dall'art. 11 legge 53/2000.

Art. 4:- E' vietato adibire al lavoro le donne:

- a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
- b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- c) durante i tre mesi dopo il parto.

L'astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.

Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, sentite le Organizzazioni Sindacali.

Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.

La lavoratrice è tenuta a presentare entro trenta giorni il certificato attestante la data del parto.

Art. 5 – L’Ispettorato del Lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a) del precedente articolo, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dall’Ispettorato stesso, per i seguenti motivi:

- a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
 - b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
 - c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente articolo 3.
- Nell’eventualità di residui sarà in ogni caso calcolato un giorno di effettiva presenza (es.: 277 gg. di effettiva presenza, diviso 5 = 55,4 → 56 giorni in più di effettiva presenza).